

N. 01732/2016 REG.PROV.CAU.  
N. 03035/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 3035 del 2016, proposto da:

Paola Maccarone, Marilla Santini, rappresentati e difesi dagli avv. Sergio Galleano, Vincenzo De Michele, con domicilio eletto presso Sergio Galleano in Roma, Via Germanico, N°172;

*contro*

Miur-Dip.Per il Sistema Educativo e di Formazione Dir.Gen.Pers.Scolastico, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Per Le Marche, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

*per la riforma*

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 01664/2016, resa tra le parti, concernente esclusione dalla procedura concorsuale finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado;

Istanza di riesame e/o revoca dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, VI, n. 1600 del 28-4-2016;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Miur-Dip.Per il Sistema Educativo e di Formazione Dir.Gen.Pers.Scolastico e di Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Per Le Marche;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Vista l'ordinanza della Sezione n. 1600/2016;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2016 il Cons. Francesco Mele e uditi per le parti gli avvocati Galleano, De Michele, e dello Stato D'Avanzo.;

Premesso che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca chiede il riesame dell'ordinanza cautelare n. 1600/2016 del 28-4-2016: "1) per la mancata indicazione, nella medesima pronuncia dei profili in ordine alla ricorrenza del fumus sul quale controparte fonda la pretesa azionata; 2) per l'inconsistenza della tesi dei ricorrenti nel richiedere....una estensione anche al presente concorso della disciplina transitoria contenuta nell'articolo 2 del citato decreto interministeriale n. 460 del 1998; 3) per la circostanza di fatto, rilevata solo in via di ipotesi dal primo giudice ma ora acquisita con certezza, che le ricorrenti avrebbero potuto partecipare anche al concorso del 2012";

Evidenziato che l'art. 58 del c.p.a. prevede la possibilità per le parti di chiedere la revoca o la modifica del provvedimento cautelare collegiale se si verificano mutamenti nelle circostanze o se allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare;

Ritenuto che le ragioni prospettate sub 1) e 2) non configurano fatti sopravvenuti o successiva acquisita conoscenza di fatti preesistenti, tendendo essenzialmente ad ottenere una modifica del decisum cautelare all'esito di una rinnovata ed espressa valutazione dei motivi proposti dalle ricorrenti e della loro infondatezza ( per incidens, va comunque osservato che nell'ordinanza oggetto dell'istanza in trattazione non si legge l'affermazione di un principio generale di diritto contrario alla regola normativa in base alla quale il titolo abilitativo è requisito necessario alla partecipazione al concorso);

Ritenuto che parimenti non risulta invocabile, ai fini dei richiesti riesame e revoca, la circostanza invocata sub 3), evidenziandosi che l'ordinanza del Tribunale Amministrativo non rileva la mancata domanda di partecipazione al concorso del 2012 in via meramente ipotetica;

Ritenuto, infine, che le ragioni prospettate non configurino ipotesi rientranti nelle previsioni di cui all'art. 395 c.p.c.;

Ritenuto per tutto quanto sopra esposto che l'istanza proposta deve, in rito, essere dichiarata inammissibile;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) dichiara l'istanza proposta inammissibile.

Compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne

comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2016  
con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere

Francesco Mele, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)